

A L L E G A T O



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Villagrande Strisaili (NU), 6 dicembre 2004

CAMERA DEI DEPUTATI **Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici**

Audizione
Dott. Guido Bertolaso

Roma, 27 gennaio 2005

1. Premessa

L'assidua e crescente attenzione manifestata dal Dipartimento della protezione civile alle attività finalizzate ad ottenere una corretta e non occasionale gestione delle opere idrauliche è giustificata dai compiti e dalle funzioni attribuite al Servizio nazionale della protezione civile dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il quadro legislativo vigente richiede, infatti, sia di prevedere e fronteggiare quegli eventi idraulici che, nell'immanenza e/o nell'immediatezza del manifestarsi, dovessero rappresentare un rischio per l'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti, sia di promuovere presso i soggetti ordinariamente competenti la riduzione permanente di tale rischio attraverso opportuni interventi di prevenzione. In generale, tali finalità sono perseguite attraverso attività sia normative che operative ed anche al fine, a fronte di quote di "rischio residuo" accettabile ed accettato dal Paese, di garantire lo sviluppo sostenibile del Paese stesso.

In questo contesto si inseriscono gli indirizzi operativi per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con note 358-359/2003/PCM del 8 settembre 2003 (e ripresi, per l'anno successivo, dal Capo del Dipartimento della protezione civile con nota DPC/IS/48167 del 25 ottobre 2004 – cfr. allegati) e la direttiva dello stesso Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004, pubblicata su G.U. n. 59 dell'11/03/04, con gli indirizzi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. Inoltre, con la nota DPC/DIP/0034681 del 7 agosto 2003 (cfr. allegati) indirizzata alle Regioni ed alle Province Autonome, alle Province ed ai Prefetti, il Capo del Dipartimento della protezione civile ricorda che una parte

non trascurabile della vulnerabilità che il nostro Paese frequentemente presenta al manifestarsi di eventi meteorologici intensi, anche se non estremi, è imputabile ad un reticolo idrografico superficiale che necessita ormai di una cura continua ed adeguata affinché se ne mantengano l'efficienza e l'efficacia. Invita quindi le Regioni, anche in quanto titolari in forma singola o associata dei poteri di Autorità di Bacino e nell'ambito delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, ad adoperarsi affinché le Province ed i Comuni, nonché i Consorzi di bonifica e gli altri Enti strumentali interessati, siano posti in grado di procedere in modo rapido ed efficace a tal fine.

La richiamata nota delinea, quindi e di fatto, un quadro di competenze che non appare né farraginoso, ma soltanto troppo frequentemente disatteso. Tali inadempienze e lacune sono quelle che inducono, di fatto, da una parte ad ampliare necessariamente (anche se alle volte impropriamente) l'azione di protezione civile e dall'altra rendono tale azione ancor più gravosa e difficile. Tutto ciò appare particolarmente ingiustificato in materia di rischio idraulico, dove numerose sono le autorità ed i soggetti attuatori, ma anche chiaramente e gerarchicamente ben delineati i compiti e le funzioni.

2. Quadro normativo delle competenze nella “gestione delle opere idrauliche”

La gestione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, in particolare, sono parte importante della ben più generale attività di manutenzione del territorio. Il quadro delle competenze risultante dalla normativa in materia può essere determinato a partire dai RR.DD. del 1933, n. 1775, n. 215 e n. 523, relativi rispettivamente al testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, alle norme per la bonifica integrale ed al testo unico per le opere idrauliche delle diverse categorie, a cui seguono: i RR.DD. n. 553 del 1904 e n. 2669 del 1937, relativi anche al Servizio di piena e di pronto intervento idraulico; il D.P.R. n.

616 del 1977, relativo al primo trasferimento di compiti e funzioni alle Regioni; la già ricordata Legge n. 183 del 1989; il D.P.R. del 14 aprile 1993, recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale; la Legge n. 37 del 1994 in materia di tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche; il già ricordato D.Lgs. n. 112 del 1998; il D.Lgs. n. 152 del 1999.

Tale quadro, sicuramente complesso ed articolato e che potrebbe apparire difficile da gestire, manifesta invece una sostanziale e intrinseca “coerenza” se lo si osserva da un punto di vista che individua, da una parte, una attività di pianificazione, programmazione ed attuazione **ordinaria** degli interventi di manutenzione e riduzione del rischio (troppo spesso impropriamente definiti di “messa in sicurezza”) connesso ai corsi d’acqua e sicuramente attinenti alle competenze in materia di difesa del suolo, cioè al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, alle Regioni, alle Autorità di bacino, alle Province, ai Consorzi di bonifica, e, dall’altra, una attività di prevenzione e gestione del “rischio residuo” che si sviluppa anche attraverso l’attuazione di interventi urgenti ed indifferibili di protezione civile laddove si ravvisi una possibile situazione di emergenza.

In tale contesto il ruolo proprio del Dipartimento della protezione civile si configura nell’adozione di misure e nell’attuazione di interventi finalizzati alla gestione della quota di rischio che sempre persiste anche dopo la realizzazione, in via ordinaria, di interventi strutturali. Ciò in ragione della molteplicità degli scenari di rischio che possono non essere stati considerati nella progettazione degli interventi, o per effetto del verificarsi di eventi di intensità superiore a quelli posti a base della progettazione.

Le azioni per la gestione del rischio residuo sono essenzialmente di carattere non strutturale, quali la gestione di un sistema di allertamento e di piani di emergenza, ma anche di carattere strutturale, qualora si ponga la necessità di interventi urgenti ed indifferibili per la salvaguardia di persone e

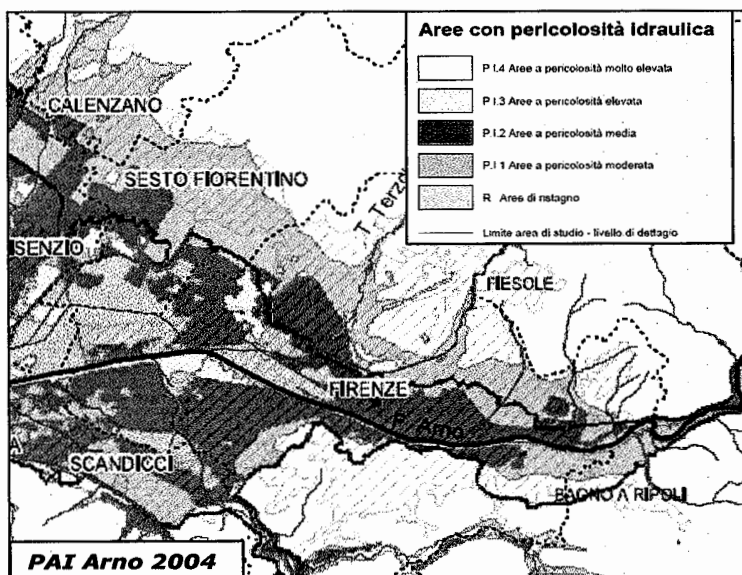
beni, In generale ciò presuppone una dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 225 del 1992.

Il confine tra interventi “ordinari” e “straordinari” è quindi una variabile dinamica che muta nel tempo, in relazione all'effettiva riduzione del rischio ottenuta con la realizzazione degli interventi a tal fine. Ciò naturalmente dovrebbe condurre sempre più a ridurre e limitare gli interventi “straordinari” di protezione civile.

3. Interventi straordinari nell'ambito di una pianificazione ordinaria

3.1 L'esempio dell'Autorità di bacino dell'Arno

Un esempio di come sia possibile, ed auspicabile, ridurre l'ambito di intervento delle azioni di protezione civile alla gestione del rischio residuo, promuovendo opportuni programmi di interventi, destinati a mitigare il rischio idraulico è dato dall'azione portata avanti proprio in questi giorni dall'Autorità di bacino dell'Arno. Il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico



dell'Arno adottato dal Comitato istituzionale nel novembre 2004 prevede per la messa in sicurezza dell' Arno rispetto ad eventi con tempi di ritorno di 200 anni, ingenti risorse economiche, pari a circa 1500 milioni di Euro.

Tuttavia è stato valutato dall' Autorità di bacino che per ridurre il rischio per eventi con tempi di ritorno mediamente pari a 100 anni ed in alcune aree, come quella di Firenze, anche superiori, sono sufficienti interventi per 200 milioni di Euro da attuarsi in 10 anni. La realizzazione di tali interventi ottimizzerebbe quindi il rapporto costi/benefici e porterebbe alla riduzione progressiva dell'ambito d'intervento delle azioni di protezione civile, limitandole alla gestione di eventi con tempi di ritorno mediamente superiori a 100 anni. Ancor oggi infatti per tutto il bacino dell'Arno, ed in particolare per l'area fiorentina, l'unica azione preventiva efficace è quella attuabile con interventi di protezione civile, cioè attraverso sistemi di allertamento e piani di emergenza, mentre con l'attuazione di tale programma di interventi prioritari ci si aspetta che tali azioni non strutturali vengano messe in campo solo al manifestarsi di eventi di intensità e tempi di ritorno maggiori.

3.2 Il programma di interventi urgenti di cui alla L. n. 267 del 1998

Un esempio di programma d'interventi urgenti mirato all'eliminazione delle situazioni di rischio idrogeologico elevato o molto elevato è stato attuato con il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente modificato ed integrato con decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed infine con decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Vista l'urgenza e l'immanenza del rischio, tali da determinare una preesistente dichiarazione di stato di emergenza, si è resa necessaria anche la partecipazione del Dipartimento alle attività istruttorie per l'approvazione dei programmi degli interventi predisposti dalle Regioni, la cui natura in assenza di tale situazione, avrebbe dovuto essere assunta ordinaria e non straordinaria.

In attuazione del D.L. n. 180 del 1998 le Autorità di bacino hanno elaborato i Piani Straordinari con i quali sono individuate e delimitate le aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato. In particolare, la norma aveva attribuito al Comitato dei Ministri per i Servizi Tecnici Nazionali e gli Interventi nel Settore della Difesa del Suolo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183, l'onere di definire programmi d'interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, previsto dall'art. 1 comma 2 dello stesso.

Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso e composto dai rappresentanti dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, del Dipartimento della Protezione Civile, degli Affari Regionali e dei Beni Culturali e Ambientali, ha svolto, tra l'altro, attività istruttoria ai fini dell'approvazione dei programmi di cui sopra a valere sulle risorse stanziare per gli anni 1998, 1999 e 2000. I programmi sono stati definiti dal Comitato stesso e successivamente approvati con successivi decreti.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie per l'anno 1998, circa 110 miliardi di lire, il programma è stato licenziato dal Comitato il 23 dicembre 1998 ed è stato approvato con D.P.C.M. del 12 gennaio 1999.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie per gli anni 1999 e 2000, il 27 agosto 1999 il Comitato ha disposto la parziale ripartizione delle somme assegnate, circa l'85% dello stanziamento complessivo di 1.100 miliardi di lire, tra le Regioni; in tal modo sono stati assegnati 426 miliardi di lire per l'anno 1999 e 420,75 miliardi di lire per l'anno 2000. Il Comitato in varie sedute (10 dicembre 1999, 15 marzo 2000, 13 marzo 2001) ha poi definito i programmi di interventi urgenti per ciascuna Regione, approvati successivamente con vari D.P.C.M.

Nel seguito una sintesi per il triennio 1998-2000 degli interventi la cui istruttoria ha avuto esito positivo.

REGIONE	Totale numero interventi	Importo totale (lire)	Importo totale (euro)
ABRUZZO	38	29.808.820.000	15.394.970,74
BASILICATA	20	24.603.237.000	12.706.511,49
CALABRIA	28	41.073.537.500	21.212.711,81
CAMPANIA	47	67.435.318.000	34.827.435,22
EMILIA ROMAGNA	61	63.190.000.000	32.634.911,45
FRIULI VENEZIA GIULIA	6	25.807.587.500	13.328.506,61
LAZIO	64	65.760.887.500	33.962.664,04
LIGURIA	28	26.718.075.000	13.798.734,16
LOMBARDIA	76	100.244.000.000	51.771.705,39
MARCHE	44	29.063.500.000	15.010.045,09
MOLISE	11	11.923.062.500	6.157.747,89
PIEMONTE	17	67.634.337.500	34.930.220,22
PROVINCIA AUT. BOLZANO	33	15.000.000.000	7.746.853,49
PROVINCIA AUT. TRENTO	3	13.451.287.500	6.947.010,23
PUGLIA	39	58.246.925.000	30.082.026,27
SARDEGNA	23	49.088.887.500	25.352.294,62
SICILIA	29	74.219.500.000	38.331.172,82
TOSCANA	119	64.228.125.000	33.171.058,27
UMBRIA	19	23.090.575.000	11.925.286,76
VALLE D'AOSTA	4	8.050.687.500	4.157.833,10
VENETO	26	61.981.475.000	32.010.760,38
Totale	735	920.619.825.000	475.460.460,06

Nell'anno 2001 è proseguita l'attività istruttoria relativa al programma di utilizzo di 143,25 miliardi di lire (€ 73.982.450,79), accantonati con DPCM del 30 settembre 1999 a valere sui 1.100 miliardi di cui sopra, ai quali debbono aggiungersi ulteriori 110 miliardi di lire (€ 56.810.258,90) stanziati per l'anno 2000 dall'art. 1, comma 5, del DL 279/00 convertito dalla legge 365/00.

A decorrere dall'anno 2001 ed a valere sulle risorse rese disponibili con le leggi finanziarie successive, l'attività istruttoria sui programmi di interventi urgenti predisposti dalle Regioni e dalle Autorità di bacino per le finalità dell'art. 1, comma 2, del DL 180/98, è stata accentrata nelle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; sulla base dell'art. 16 della legge 179 del 2002, infatti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, d'intesa con le Regioni o gli enti locali interessati, è attribuito il compito di definire ed attivare programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'attività del Comitato Ministri per i Servizi Tecnici Nazionali in tema di interventi nel settore della difesa del suolo si è di fatto conclusa all'entrata in vigore la legge 179/02.

Sempre in base alla suddetta legge il Dipartimento partecipa alle attività delle Autorità di bacino nazionali con un suo rappresentante nei Comitati Tecnici e funge da organo tecnico-scientifico per la rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei Comitati Istituzionali.

4. Strumenti adottati dal Dipartimento per la gestione del “rischio residuo”

4.1 Il Servizio nazionale di protezione civile

Lo strumento principale per la gestione del “rischio residuo” è il Servizio Nazionale della protezione civile, istituito dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Infatti, le sue attività e compiti sono: la previsione, la sorveglianza e la prevenzione degli eventi e dei conseguenti effetti valutati prioritariamente pericolosi per le popolazioni esposte, i beni e gli insediamenti e quindi per l'ambiente, il soccorso e la prima assistenza delle popolazioni interessate ed effettivamente colpite, il superamento dell'emergenza e la ripresa delle normali condizioni di vita. All'attuazione di tali attività provvedono le componenti del Servizio Nazionale della protezione civile, cioè le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, gli enti pubblici nazionali e territoriali ed ogni altra istituzione ed organizzazione, sia pubblica che privata, presente sul territorio nazionale. Tra queste, particolare evidenza e peso hanno le strutture operative nazionali, cioè il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate e di polizia, il Corpo forestale dello Stato, la Croce rossa italiana, il Servizio sanitario nazionale, il Corpo nazionale del soccorso alpino, il Volontariato civile e le componenti tecnico-scientifiche. Le attività delle componenti del Servizio Nazionale della protezione civile sono quindi promosse e coordinate dal Presidente del Consiglio che a tal fine si avvale del Dipartimento che svolge altresì i suoi compiti tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, per quanto possibile d'intesa con le Regioni. Ai sensi del comma 5 dell'art. 5 della legge 9 novembre 2001, n. 401 è il Capo del Dipartimento che, secondo le direttive del Presidente del Consiglio, deve rivolgere alla componenti del Servizio Nazionale della protezione civile le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo, assumendo se del caso e su designazione del Presidente del Consiglio i compiti e le funzioni straordinarie di Commissario delegato, anche in assenza di dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 3 della L. 286/2002.

Quindi, più che comandare, si tratta di indirizzare e coordinare, nel quadro di una regia complessiva e complessa, una squadra che vede partecipare le diverse componenti, pur gerarchicamente organizzate, con la pienezza dei propri poteri e competenze e che cambia la propria formazione non solo in ragione della tipologia di rischio, ma nel tempo e nello spazio.

Possiamo assumere due ambiti di competenze paralleli ed interagenti: quello statale, che vede nelle Prefetture-Uffici Territoriali di Governo (U.T.G.) le componenti che in un quadro di sussidiarietà e di leale collaborazione dovranno assicurare e coordinare il concorso delle forze statali sul territorio, sia nella contingenza emergenziale che nell'ambito di quanto pianificato in sede locale, e quello territoriale, che vede, tra l'altro, la responsabilità della Regione nelle attività di previsione e prevenzione e quindi dei sistemi di allertamento regionali e nell'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi, della Provincia nella attuazione nel proprio ambito territoriale delle attività di previsione e degli

interventi di prevenzione stabiliti dai programmi e piani regionali e nella predisposizione della pianificazione provinciale d'emergenza, del Comune nella predisposizione della pianificazione comunale d'emergenza secondo gli indirizzi regionali e, soprattutto, nell'attivazione dei primi soccorsi necessari a fronteggiare l'emergenza stessa.

4.2 La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile” del 27 febbraio 2004

La legge 18 maggio 1989, n. 183, che all'art. 1 dichiara le proprie finalità *...di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi...*, oltre a continuare a rappresentare ancor oggi una legge quadro ed un importante riferimento in relazione alle attività conoscitive *...degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio...*, contemplava nel quadro generale della difesa del suolo anche attività di protezione civile. Ciò, evidentemente, era fatto senza operare alcuna distinzione tra le attività da svolgere nel tempo reale e quelle destinate al tempo differito. Tra quelle di cui all'art. 3 della richiamata legge, le più significative sono: **i)** *...l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio;* **ii)** *...lo svolgimento funzionale dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico;* **iii)** *...la moderazione delle piene...*

La legge 24 febbraio 1992, n. 225, pur non attribuendo esplicitamente alla materia di protezione civile tali attività, tuttavia, le ricomprende nella generale categoria delle attività di previsione e prevenzione, i cui programmi nazionali,

istituiti dall'art. 3 della sopra richiamata legge, in materia di rischio idrogeologico ed idraulico si affiancano ai programmi triennali di intervento di cui alla legge 18 maggio 1998, n. 183. Ciò è stata ragione evidente di ambiguità interpretative e quindi anche del generarsi di una diffusa quanto ingiustificata conflittualità tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti.

Tale ambiguità non ha trovato risoluzione neppure nell'ambito del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, in particolare, per quanto riguarda i servizi di piena e di pronto intervento idraulico, attività non strutturali, temporanee, da svolgere nel tempo reale, quindi certamente di protezione civile, continua ad inserirli nel CAPO IV, *Risorse idriche e difesa del suolo*, quali funzioni trasferite alle Regioni ed agli Enti locali.

Una delle finalità principali della Direttiva del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2004 è quella di chiarire tali ambiguità. Essa infatti:

- per lo svolgimento delle...*attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio*...istituisce la Rete nazionale dei centri funzionali, quale componente del Servizio nazionale di protezione civile preposta a dare supporto tecnico-scientifico permanente alle valutazioni, alle decisioni ed alle conseguenti assunzioni di responsabilità delle Autorità di protezione civile preposte all'allertamento ed alla gestione dell'emergenza.
- attribuisce...lo svolgimento funzionale dei servizi di piena e di pronto intervento idraulico...ai Presidi territoriali idraulici, per i quali auspica una organizzazione territoriale, pur nel rispetto del criterio di conservazione dell'unitarietà del bacino idrografico, quantomeno a scala provinciale, con la partecipazione dei Corpi dello Stato, del Volontariato, degli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del suolo e del territorio, alla gestione delle opere idrauliche, per l'irrigazione e la regolazione delle acque;

- riconduce ...la moderazione delle piene...ad un generale Governo delle piene a cui devono concorrere da una parte le attività i) di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale poste in essere attraverso la parte della Rete nazionale dei centri funzionali territorialmente interessata dagli eventi; ii) di presidio territoriale idraulico; iii) di regolazione dei deflussi di cui già alla circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 e dall'altra le competenze dell'Autorità di bacino interessata e del Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalità delle opere;
- stabilisce che i Programmi regionali di previsione e prevenzione, oltre a recepire le funzioni, i compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio e sorveglianza attribuite al Centro funzionale regionale, debbano, altresì, promuovere l'organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e di pronto intervento idraulico e che i Piani d'emergenza debbano collegarsi organicamente e funzionalmente a tali Programmi regionali, contemplando o recependo i Piani d'emergenza relativi alle dighe e predisposti anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267.

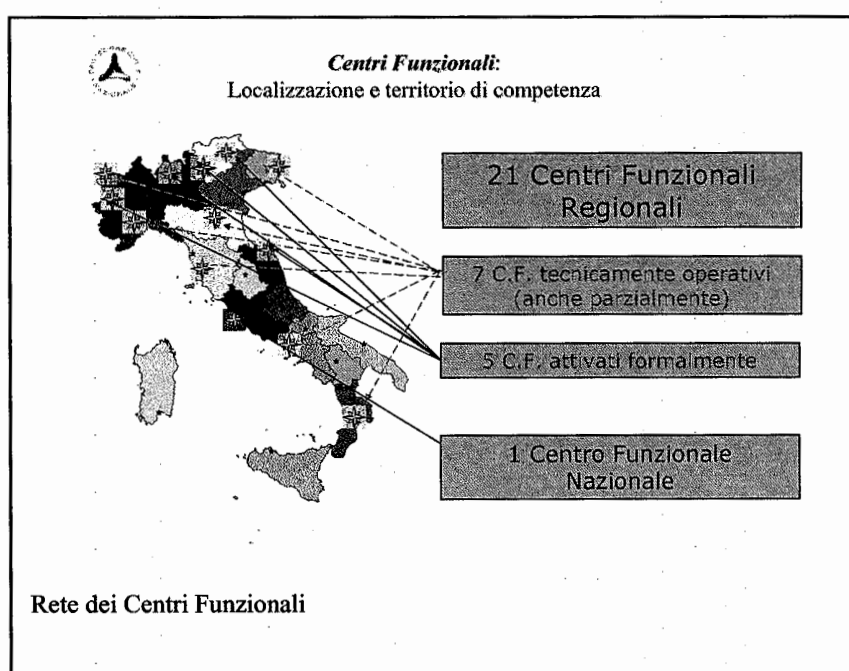
Altresì, la già ricordata Direttiva del 27 febbraio 2004, nello stabilire l'architettura organizzativa e funzionale, le finalità e le modalità di funzionamento, gli strumenti e le componenti della Rete Nazionale dei Centri Funzionali:

- istituisce i Centri di Competenza;
- individua l'Agenzia per l'ambiente ed i servizi tecnici quale Centro di Competenza nazionale in ragione dell'art. 2 della legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha trasferito all'APAT stessa i compiti e le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, già struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile, ed ha stabilito che il Dipartimento se ne avvallesse per i propri compiti;

- attribuisce all'APAT i compiti e le funzioni di supporto tecnico-scientifico che dovrà svolgere per il Dipartimento nell'ambito del rischio idrogeologico ed idraulico.

4.3 La rete dei Centri Funzionali: attività di monitoraggio e sorveglianza

Per ridurre il livello di rischio alluvionale sono necessarie misure di previsione e



prevenzione non strutturale che consentono di porre in essere in tempo reale le necessarie azioni di contrasto e di pronto intervento, in caso di temuto manifestarsi di eventi

meteoidrologici particolarmente intensi e tali da generare situazioni di dissesto per il territorio, nonché di pericolosità per la popolazione e i beni. Ciò è possibile tramite l'organizzazione e la gestione di un efficiente sistema di allertamento nazionale ai fini di protezione civile.

La gestione di tale sistema è assicurata dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni attraverso la Rete nazionale dei Centri Funzionali, nonché dalle strutture regionali e dai Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete. Compito di tale Rete è quello di far confluire, concentrare ed integrare tra loro: